



# Tribunale Civile e Penale di Perugia

## UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per l'Udienza Preliminare;

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

considerata in particolare la richiesta del difensore delle parti offese (famiglia KERCHER), volta ad accedere presso l'abitazione di Via della Pergola 7 (teatro dell'omicidio commesso ai danni di KERCHER MEREDITH);

rilevato che l'immobile sopra indicato risulta sottoposto a sequestro probatorio;

preso atto che il difensore ha avanzato l'istanza in parola invocando il disposto di cui all'art. 391-sexies c.p.p., in relazione allo svolgimento di attività di investigazione difensiva;

ritenuto che nella fattispecie possano trovare applicazione sia la norma prospettata dalla difesa (unitamente al successivo art. 391-septies comma 3, giacché si tratta di abitazione dove comunque si debbono intendere presenti le tracce dei reati per cui si procede), sia l'art. 366 co. 1 ult. parte (in tema di diritto del difensore di esaminare le cose sequestrate);

considerato che, nelle varie prospettive anzidette, il diritto reclamato dalla difesa appare pacifico, dovendosi ritenere ancora esercitabile la stessa facoltà di esame diretto ad opera del difensore malgrado la lettera del citato art. 366 sembri intenderlo operante nei soli cinque giorni successivi alla ricezione degli avvisi di legge;

rilevato infatti che la complessità dei fatti sottesi alle contestazioni di reato ha reso necessari, per fatto notorio, numerosi e ripetuti accessi da parte degli inquirenti, da svolgersi garantendo la superiore esigenza di prevenire ogni possibile inquinamento dei luoghi;

considerata pertanto l'opportunità di consentire oggi, a indagini preliminari ultimate, che la difesa delle parti private possa dare corso ad un esame dei luoghi anzidetti in modo da garantire autonomia ed effettività delle prerogative di legge;

ritenuto necessario demandare al Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Perugia, con facoltà di subdelega, di presiedere alle operazioni materiali necessarie per consentire l'attività difensiva di cui all'istanza, curando in particolare:

- la rimozione e la riapposizione dei sigilli presenti sui beni in sequestro;
- l'identificazione del soggetto partecipante all'accesso, verificandone l'effettiva veste formale a parteciparvi;
- che non sia arrecata alcuna alterazione allo stato dei luoghi;

### AUTORIZZA

- l'avv. FRANCESCO MARESCA ad accedere presso l'immobile sopra evidenziato il giorno **28 agosto 2008**, dalle **ore 11:00** e sino a quando si renderà necessario, mandando al Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Perugia, con facoltà di subdelega, per le incombenze segnalate in motivazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, in particolare per la comunicazione del presente provvedimento al richiedente ed all'Autorità come sopra incaricata.

Perugia, 26.8.08

TRIBUNALE DI PERUGIA  
Ufficio G. I. P.  
Depositato in Cancelleria  
il 26.8.08  
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE  
(dott. Paolo Micheli)

E' copia conforme all'originale che si trasmette per opportuna conoscenza a  
P.M. ( Dr. Mignini – Dr. Comodi)  
Per la notifica a Avv. Francesco MARESCA del Foro di Firenze  
Perugia, il 26.8.2008

IL CANCELLIERE B3  
Carla Gori

